

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

Il Giudicante ritiene opportuno riportare qui di seguito le deduzioni di cui alla comparso di costituzione e risposta dell'opposto difensore deducendo che pienamente costituisce e fa proprie sottoscrivendolo.

Con riferimento al ricorso avverso il verbale di contestazione n. 494242824, elevato dalla Compagnia Carabinieri - N.O.R. di Riccione in data 16 luglio 2014, al fine di evitare l'indebita deviazione dell'iter decisionale di codesto Giudice, si specificano i motivi per i quali l'opposizione dev'essere respinta e le sanzioni accessorie devono essere ripristinate.

Anzitutto, si richiama integralmente la nota della Compagnia Carabinieri - N.O.R. di Riccione prot. n. 160/9 - 2014 in data 24 ottobre 2014 e la documentazione allegata alla medesima, già agli atti di causa, da cui si evince la totale infondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto e la falsità della rappresentazione dei fatti, come riportati nell'opposizione.

Si precisa poi che il verbale è stato correttamente e compiutamente compilato, per cui è formalmente ineccepibile e per la sua validità non c'è bisogno di altre precisazioni.

Non è vero inoltre che la contestazione non poteva essere effettuata perché la norma violata non è ancora entrata in vigore, come subdolamente cerca di far apparire il trasgressore.

Infatti, da un'attenta lettura dell'art. 2, comma 3, della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, emerge come il termine del 31 dicembre 2012, prorogato al 31 dicembre 2014, non riguarda l'asserita sospensione d'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma differisce il termine per "...urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio... di noleggio con conducente...", che è tutt'altra cosa, o meglio, è proprio la condotta sanzionata nella fattispecie!

Senza ricopiare il testo del citato comma 3, si evidenzia soltanto che la previsione del termine del 31/12/2014, non significa assolutamente che fino a quella data, ognuno, in tema di noleggio con conducente, fa quello che vuole; prova ne siano le allegare sentenze di autorevoli giudici, quali fino a prova contraria sono considerati i T.A.R., i quali non è pensabile che adottino decisioni "contra legem"; per rendersi conto di quanto fin qui specificato e della capziosità delle argomentazioni di controparte, basterà peraltro leggere la normativa sopra citata e le sentenze richiamate dagli accertatori nelle controdeduzioni, che si allegano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In breve, la sospensione d'efficacia della norma violata è una personale interpretazione del
corrente, ovviamente a suo favore, ma che non trova alcuna base, né giuridica, né normativa.

Se così fosse infatti, il legislatore si sarebbe semplicemente limitato a prorogare il termine di
sospensione d'efficacia, mentre invece l'art. 2, comma 3, della legge n. 73/2010, di conversione del
d. l. 40/2010 parla di "rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge

21/92 e di necessità di "disposizioni attuative" per il contrasto all'esercizio abusivo del servizio di
noleggio con conducente; ebbene fino all'adozione delle predette disposizioni attuative, non si vede
perché non si debbano sanzionare le condotte violative, come nel caso di specie, non solo della
normativa nazionale, ma anche dei diversi regolamenti comunali, che tutti prevedono - fra l'altro -
l'obbligo del rimessaggio dei veicoli adibiti a NCC e dell'esercizio dell'attività con partenza delle
corse dalla rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato la licenza, circostanza questa non
riscontrata nel caso di specie, in quanto il veicolo è stato rinvenuto in un luogo che tutto può essere
definito fuorché una rimessa.

le spese di corso seguono lo scoccorso

10